



Approvato con Delibera di
Consiglio Comunale
nr.18 del 23/06/2025

Comune di Satriano *Provincia di Catanzaro*

Via. G. Marconi, 5 Tel. 0967543018- int.4-fax 0967543300 543628 P. Iva 00298190794
Pec: protocollo.satriano@asmepec.it – Email: amministrativo@comune.satriano.cz.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE

Sommario

Titolo I. -Adozione	2
Art. 1 – Finalità	2
Art. 2 -REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DELL'ANIMALE	2
ART. 3 -MODALITA' DI ADOZIONE	2
ART. 4 -Pubblicità per le adozioni.....	3
Titolo II. -Modifiche dell'adozione	3
Art. 5 – Decesso o smarrimento del cane adottato	3
Art. 6 – Cessione del cane adottato	3
Art. 7 – Trasferimento di residenza dell'affidatario.....	3
Art. 8 – Rinuncia all'adozione	3
Titolo III. -Agevolazioni.....	4
Art. 9 – Incentivi per l'affidatario	4
Art. 10 – Verifiche e controlli.....	4
Titolo IV. – Adozione a distanza	4
Art. 11 – Adozioni a distanza	4
Art. 12 – Modalità di adozione a distanza.....	5
Titolo V. – Cattura di cani di proprietà	5
Art. 13 – Cattura di cani di proprietà.....	5
Art. 14 – Casi non previsti dal presente regolamento.....	5

Titolo I. -Adozione

Art. 1 – Finalità

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Satriano, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso la struttura di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili e limitare i costi del randagismo a carico della collettività. Sarà, inoltre, privilegiata l'adozione dei cani da parte dell'Associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale ai sensi dell'art.8 della L.R.45/2023 nella misura in cui detta circostanza possa arrecare risparmio alla collettività rispetto a quanto previsto nel successivo art.9.

Art. 2 -REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DELL'ANIMALE

1. I cani randagi catturati sul territorio del Comune Satriano e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere affidati definitivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante affidatario:
 - a. compimento del diciottesimo anno di età;
 - b. garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
 - c. assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare;
 - d. consenso a far visionare il cane dopo l'adozione, anche senza preavviso agli uffici comunali preposti o altri soggetti delegati allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.
 - e. per le Associazioni di volontariato è richiesta l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art.8 della L.R.45/2023 nonché la disponibilità di strutture idonee e autorizzate.

ART. 3 -MODALITA' DI ADOZIONE

1. Tutti i cani randagi di proprietà del Comune di Satriano ed ospitati presso il canile convenzionato, possono essere adottati, decorsi almeno 60 (sessanta) giorni dal ricovero presso la struttura, dai privati che ne facciano richiesta.
2. Dal giorno del ritrovamento e sino al sessantesimo giorno è possibile richiedere l'affido temporaneo. L'affido temporaneo deve essere, tuttavia, finalizzato all'affido definitivo.
3. Gli interessati all'adozione di un cane presentano la relativa richiesta scritta, su appositi moduli predisposti dall'Ente. In caso di valutazione positiva, il Comune rilascia al richiedente nulla osta a recarsi presso la struttura convenzionata per l'adozione del cane.
4. E' consentita l'adozione di un solo cane per nucleo familiare.
5. La struttura convenzionata identifica il cane, da un punto di vista descrittivo, con foto e microchip. Tale documentazione, dovrà essere allegata al contratto di affido di cui

al modello "A" della L.R.45/2023. Detto contratto dovrà essere consegnato in copia all'Ufficio di Polizia Locale del Comune.

6. Prima della consegna al richiedente, il cane è sottoposto a profilassi secondo quanto prescritto dal medico veterinario convenzionato con l'ASP.
7. Il cane adottato passa nella proprietà dell'adottante con relativa iscrizione all'anagrafe canina.

ART. 4 -Pubblicità per le adozioni

1. Il Comune, in collaborazione con il canile adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, web, social media, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

Titolo II. -Modifiche dell'adozione

Art. 5 – Decesso o smarrimento del cane adottato

1. Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al responsabile del servizio presso il Comune ed alla ASP entro il terzo giorno successivo all'evento.
2. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l'affidatario dovrà darne comunicazione immediata alla ASP competente per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art.53 comma 1, lett a) della L.R. nr.45/2023.

Art. 6 – Cessione del cane adottato

1. L'affidatario si impegna a non cedere l'animale, se non previa segnalazione all'ufficio comunale competente e al servizio veterinario dell'Asp di competenza.

Art. 7 – Trasferimento di residenza dell'affidatario

1. In caso di cambio di residenza dell'affidatario, quest'ultimo è tenuto a fornire comunicazione scritta al Comune di Satriano del nuovo domicilio e alla ASP in cui è ubicato.

Art. 8 – Rinuncia all'adozione

1. Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione, allergie, nascita bambini, ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio e/o residenza può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane.
2. Il cittadino, in caso di rinuncia, perderà il diritto ad ogni incentivo previsto dal presente regolamento e l'animale potrà essere affidato ad altro soggetto che ne faccia richiesta.
3. Qualora la rinuncia avvenga durante il primo anno di adozione, il rinunciatario dovrà restituire il contributo di cui all'art.9 co.2 lett.a) del presente regolamento, eventualmente già erogato.

Titolo III. -Agevolazioni

Art. 9 – Incentivi per l'affidatario

1. Le agevolazioni disciplinate nel presente articolo potranno subire modifiche da parte dell'Amministrazione Comunale tramite apposita Delibera di Giunta Municipale.
2. L'adozione è completamente gratuita e prevede le seguenti agevolazioni:
 - a) contributo di **€ 500,00** da corrispondersi dopo 90 giorni dall'avvenuta adozione, previo accertamento dell'effettivo possesso e dello stato di benessere del cane, per il primo anno;
 - b) contributo economico annuale (escluso l'anno di adozione) corrispondente ad un buono acquisto di **€ 120,00** da corrispondersi entro il 31 dicembre del primo anno successivo all'adozione;

Art. 10 – Verifiche e controlli

1. L'ufficio comunale preposto potrà disporre periodicamente, anche con l'ausilio della del Servizio Veterinario competente o tramite un'associazione autorizzata dall'Ente, verifiche circa le condizioni di detenzione del cane.
2. Ogni anno, non oltre il 01 novembre, dovrà essere trasmesso all'ufficio di Polizia Locale il certificato veterinario di buona salute del cane adottato e di esistenza in vita dello stesso, la mancata presentazione comporta la perdita del diritto alle agevolazioni per l'anno di riferimento.
3. Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata e a richiedere la restituzione degli importi erogati.

Titolo IV. – Adozione a distanza

Art. 11 – Adozioni a distanza

1. E' prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso il canile convenzionato. L'adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non hanno le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con l'esemplare da loro scelto tra quelli accuditi dal canile convenzionato.
2. L'adozione a distanza è subordinata al versamento di un contributo mensile al Comune di Satriano di **€ 40,00 al mese**. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.) ed associazioni di protezioni animali.
3. All'adottante verrà rilasciato un attestato in cui vengono indicati il nome e la foto del cane adottato. Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato. Per le visite da parte dell'adottante si fa riferimento al regolamento del canile.

4. Il cane in adozione a distanza rimane sotto la completa tutela e proprietà dell'Ente e può essere dato in affido definitivo a persone diverse dall'adottante a distanza.
5. Qualora il cane adottato a distanza trovasse casa, l'adottante a distanza verrà informato tramite telegramma o posta certificata (PEC) o raccomandata A.R.. Potrà quindi scegliere un altro cane o sospendere la pratica, fermo restando il diritto di precedenza per l'adozione definitiva in capo all'adottante a distanza. Per questioni tecniche, le somme anticipate non verranno rimborsate.
6. Il competente ufficio comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell'adozione a distanza nel caso in cui le regole suddette non vengano rispettate o qualora il comportamento dell'adottante risulti lesivo per il benessere del cane o per il buon andamento del canile.

Art. 12 – Modalità di adozione a distanza

1. Gli interessati ad ottenere l'adozione a distanza di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente all'ufficio competente. L'adozione a distanza avviene mediante il versamento mensile al Comune di Satriano della somma stabilita dall'articolo 11 del presente regolamento.
2. Qualora l'adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l'adozione verrà annullata ed il cane tornerà totalmente a carico del Comune.

Titolo V. – Cattura di cani di proprietà

Art. 13 – Cattura di cani di proprietà

1. Per i cani di proprietà, ritrovati e custoditi presso la struttura, in possesso di regolare microchip, saranno attivate le verifiche volta all'individuazione del proprietario. Una volta individuato e debitamente informato del ritrovamento, questi dovrà provvedere, entro cinque giorni al ritiro del cane, al pagamento delle sanzioni amministrative (se elevate dalle diverse autorità competenti) e al pagamento delle spese di cattura e trasporto e dei giorni di permanenza presso il canile, con tariffa pari a quella massima convenzionata.
2. In caso di rifiuto al ritiro, decorsi cinque giorni il gestore dovrà immediatamente informare il Comando di Polizia Locale e il cane potrà essere affidato a chi ne faccia richiesta con le modalità del presente regolamento.
3. In caso di rifiuto al pagamento da parte del proprietario delle spese di cui al comma 1, il gestore dovrà informare il responsabile del procedimento amministrativo per l'avvio della procedura esecutiva del recupero del credito.

Art. 14 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi e i regolamenti nazionali,
 - b) le leggi regionali e provinciali;
 - b) lo Statuto comunale.